

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI N.

PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati

SERRACCHIANI, CECCANTI, LATTANZIO SIANI, DEL RIO,

*Modifica all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di
obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno*

Presentata il....

Onorevoli colleghi!

Nel 2009 fu abrogata una norma di civiltà presente nel nostro ordinamento che prevedeva che per gli atti di stato civile e per quelli attinenti l'accesso a pubblici servizi, non fosse necessario esibire il permesso di soggiorno. Per capire fino in fondo l'importanza di questa norma, ora abrogata, è sufficiente riflettere sulla circostanza che tutti i servizi di sostegno alla persona si fondano sulla premessa che una determinata persona possa essere rintracciata e ne possano essere verificati i bisogni, ma senza una certificazione di nascita, una data persona è semplicemente considerata giuridicamente inesistente.

La proposta di legge in esame vuole dunque ripristinare la norma abrogata nel 2009, così riconoscendo, tra le altre cose, il diritto dei bambini ad avere una certificazione anagrafica anche quando i genitori siano migranti privi del permesso di soggiorno. Riteniamo infatti che la certificazione anagrafica, al pari di tutti gli atti di stato civile e al pari dei provvedimenti inerenti l'accesso ai pubblici servizi, sia da considerarsi comunque un diritto fondamentale e inviolabile, che deve prescindere dalla condizione di irregolarità dei propri genitori. Peraltro la stessa Agenda 2030 individua proprio nel rispetto dei diritti fondamentali una delle condizioni per lo Sviluppo sostenibile.

Il 7 agosto del 2009 fu adottata anche una circolare interpretativa dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che però si è rivelata priva della forza giuridica necessaria a dare certezza giuridica a queste fattispecie in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ma anche insufficiente a convincere i migranti irregolari a riconoscere i propri figli per non rischiare l'espulsione o altre gravi forme di penalizzazione.

Si tratta semplicemente di una norma di civiltà. Basti pensare a quanti italiani, tra gli anni Sessanta e Settanta, hanno dovuto trovare dolorose soluzioni, scegliendo tra clandestinità e separazione, a fronte del fatto che lavorando come stagionali all'estero, non poterono riconoscere i propri figli, né tenerli con loro stessi in base alle leggi allora vigenti nel paese di destinazione. Il cd. fenomeno dei "bambini nascosti" o "bambini clandestini", bambini talvolta lasciati ai nonni in Italia anche per lunghissimi periodi, costretti a vedere i propri genitori appena una o due volte l'anno, oppure, più spesso, semplicemente nascosti dai propri genitori, al fine di evitare la separazione, ma finendo per essere privati di ogni diritto nel paese di destinazione.

La presente proposta di legge, dunque, riprendendo anche il lavoro già portato avanti da colleghi del Pd di Camera e Senato nella precedente legislatura, pur innovandolo, si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reintroducendo nel nostro ordinamento normativo, quella disposizione vigente fino al 2009 che prevedeva che per gli atti di stato civile e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi, non sia necessario esibire il permesso di soggiorno. Per le stesse ragioni di civiltà giuridica viene altresì eliminato il requisito dell'obbligatorietà ai fini dell'accesso alle prestazioni scolastiche, anch'esso introdotto con la legge n. 94 del 2009.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile, per i provvedimenti inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti all'accesso a pubblici servizi e alle prestazioni scolastiche, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati».